



## COMUNE DI BRACIGLIANO

### Provincia di Salerno

**Oggetto:** Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

#### IL SINDACO

Vista la Circolare della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Salerno prot. n. 60729 del 16.04.2024

#### RENDE NOTO

Che le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia **fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**.

Tale ultimo termine (20 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare:

- l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
- deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Il sig. Dirigente dell'ASL Salerno vorrà assicurare un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Dalla Casa Comunale, 03.05. 2024

Dott. Giovanni Luliano

